

Il circo, parte integrante della cultura europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulle nuove sfide per il circo quale parte della cultura europea (2004/2266(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 16 marzo 1984 concernente l'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora¹,
 - vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti²,
 - vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi³,
 - viste le relazioni della Commissione sull'applicazione delle misure adottate nella risoluzione del 22 maggio 1989 dal Consiglio e dai ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio (COM(1996)0494 e COM(1996)0495),
 - visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁴,
 - vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici⁵,
 - visto il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁶,
 - visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001⁷, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento interno,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0237/2005),
- A. considerando che la maggior parte degli aspetti di ordine culturale, educativo, tecnico e giuridico connessi all'attività circense sono disciplinati a livello degli Stati membri e non a livello comunitario,

¹ GU C 104 del 16.4.1984, pag. 144.

² GU C 153 del 21.6.1989, pag. 1.

³ GU C 153 del 21.6.1989, pag. 3.

⁴ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁵ GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.

⁶ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

⁷ GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1.

- B. considerando che, in linea di principio, non esiste una legislazione specifica che regoli le questioni riguardanti il circo e che pertanto le attività circensi sono normalmente soggette alla giurisprudenza relativa ad altri settori, quali istruzione, attività ricreative, infrastrutture, trasporti, attrezzature, attività artistiche, mobilità, adunanze pubbliche, protezione antincendio e protezione degli animali,
- C. considerando che la mobilità transfrontaliera, in quanto una delle caratteristiche distintive del mondo circense, evidenzia l'esigenza di considerare la situazione del circo in una prospettiva europea e di elaborare provvedimenti dell'Unione europea relativamente a tale settore,
- D. considerando che la mobilità del mondo circense non facilita la scolarizzazione dei bambini che appartengono a comunità itineranti, che richiede assiduità nella presenza scolastica, e che occorre altresì favorire e sostenere i centri di formazione professionale ai mestieri del circo, il che giustifica l'esigenza di provvedimenti a livello europeo,
- E. considerando che l'integrazione di questi bambini e il loro inserimento nella vita sociale e professionale europea devono essere garantiti in maniera efficace,
- F. considerando auspicabile che si riconosca il circo tradizionale, compresi gli esercizi con animali, come parte della cultura europea,

Riconoscimento del circo come parte della cultura europea

1. chiede alla Commissione di prendere iniziative concrete che conducano al riconoscimento del circo come parte della cultura europea;
2. invita gli Stati membri che non lo hanno già fatto a riconoscere il circo come parte della cultura europea;

Istruzione scolastica e formazione professionale

3. chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'istruzione scolastica dei bambini che appartengono a comunità itineranti, aggiornando le sopramenzionate relazioni della Commissione del 1996 relativo all'applicazione della risoluzione del Consiglio del 22 maggio 1989 negli Stati membri, e di comunicare entro un anno i risultati di tale studio al Parlamento europeo;
4. invita la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei genitori di tali bambini, a predisporre meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri al fine di garantire e favorire un livello adeguato di istruzione ai bambini che fanno parte di comunità itineranti, indipendentemente dal paese comunitario nel quale si trovano; in tale contesto sarebbe auspicabile l'elaborazione di una nuova risoluzione del Consiglio che garantisca una formazione scolastica e professionale di alto livello qualitativo ai bambini, ai giovani e agli adulti che fanno parte di comunità itineranti e che riconosca e sostenga la formazione professionale delle scuole circensi;
5. invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative dei genitori di tali bambini, ad impegnarsi a favorire l'accoglienza delle famiglie e a rafforzare il dialogo con gli istituti scolastici affinché le famiglie siano sensibilizzate alla necessità di mandare a scuola i figli e gli istituti designino una persona

incaricata specificamente di tale comunicazione e del relativo seguito;

6. chiede alla Commissione, nel quadro del programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente, di stanziare i fondi per le misure necessarie, quali, fra l'altro, i progetti pilota per l'osservazione dei modelli d'istruzione adatti ai bambini appartenenti a comunità itineranti; si tratta in particolare di:
 - sviluppo e sostegno dell'e-Learning e dei progetti relativi all'insegnamento a distanza come parte della vasta iniziativa concernente l'istruzione delle comunità itineranti,
 - sviluppo progettuale dell'apprendimento autonomo/responsabile,
 - sviluppo progettuale dell'istruzione scolastica, in particolare con l'introduzione di strumenti di controllo pedagogico,
 - sviluppo di un profilo professionale per i docenti che si occupano della scolarizzazione dei bambini appartenenti a comunità itineranti,
 - scambio di informazioni e di esperienze a livello europeo fra gli insegnanti di alunni itineranti,
 - introduzione a cura degli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, di un sistema di valutazioni regolari del livello scolastico dei bambini appartenenti a comunità itineranti,
 - messa a punto di strumenti temporanei in grado di porre rimedio alle difficoltà scolastiche che incontrano i bambini appartenenti a comunità itineranti;
7. considera al tempo stesso necessario rintracciare opportunità di finanziamento per poter istituire un *Servicepoint*, che costituisca una rete in relazione a tutti i punti di rilievo nell'ambito dell'intera Unione e sia a disposizione come punto di contatto per le comunità itineranti che necessitano di informazioni in merito alle esigenze e alle possibilità di istruzione e formazione professionale;
8. chiede alla Commissione e agli Stati membri di attuare una campagna d'informazione volta a garantire il controllo di qualità dell'istruzione e della formazione professionale per assicurarsi che l'istruzione e la formazione professionale dei bambini appartenenti a comunità itineranti si basino sui criteri dei sistemi d'istruzione e formazione professionale tradizionali;

Strutture temporanee

9. invita la Commissione, a seguito di consultazioni con la comunità circense europea, a conferire un mandato al Comitato europeo di normalizzazione al fine di elaborare una raccolta completa di norme attinenti alle strutture mobili dei circhi, compresa la finalizzazione delle attività in corso riguardo alle norme di sicurezza in materia di strutture temporanee (tendoni), per agevolare la mobilità dei circhi fra gli Stati membri attraverso l'armonizzazione e pertanto contribuire alla tutela del circo classico europeo e della sicurezza collettiva;
10. chiede agli Stati membri di rendere pubblici i requisiti applicabili in una forma che risulti facilmente accessibile agli utenti e quindi, una volta stabilite le norme, di procedere

all'adeguamento di tali requisiti.

Lavoratori del circo: mobilità e occupazione dei cittadini di paesi terzi

11. chiede alla Commissione di prendere in esame l'attuale sistema che regola il rilascio dei visti e dei permessi di lavoro agli artisti girovaghi e, quindi, di procedere all'elaborazione di una regolamentazione europea in materia; tale regolamentazione europea dovrebbe:
 - tener conto delle attuali difficoltà per ottenere i visti per il rilascio di permessi di lavoro e la loro natura provvisoria,
 - eliminare le condizioni attuali di difficile adempimento per artisti che dispongono di contratti di lavoro a breve termine (ad esempio, la condizione che chiede di dimostrare che non esistono all'interno dell'Unione europea persone con qualifiche professionali di pari grado),
 - offrire la possibilità di ottenere visti/permessi di soggiorno per periodi fino a 12 mesi, prevenendo nel contempo eventuali abusi di tale possibilità ai fini della tratta di esseri umani;
12. giudica a tale riguardo auspicabile che, sia per gli artisti che per le rispettive amministrazioni pubbliche, venga elaborata una guida unitaria e comprensibile che illustri il nuovo regolamento;

o

o o

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.